



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/21 DEL 13.03.2018

Oggetto: **Aggiornamento degli elenchi di cui all'Allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" e verifica dei crediti e dei debiti reciproci ai sensi della lett J), comma 6, art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011.**

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con il Presidente, richiama la deliberazione n. 37/18 del 21.6.2016 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi per l'informatizzazione del sistema di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati contabili degli organismi e degli enti strumentali, delle società partecipate e controllate della Regione, direttamente e indirettamente, finalizzati anche alla predisposizione del bilancio consuntivo della Regione e del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Sardegna.

In particolare è stata prevista l'istituzione di una banca dati, detenuta dall'Assessorato degli Enti Locali, alimentata dalla Direzioni generali competenti nell'ambito del settore di attività delle società, e l'estensione del sistema SIBAR con la funzionalità utile alla redazione del Bilancio consolidato.

La medesima deliberazione ha individuato gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le società che, oltre alla Regione e al Consiglio Regionale, fanno parte del perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Sardegna, predisposto ai sensi del principio 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 (elenco n. 1).

Inoltre, ha individuato i bilanci degli organismi e degli enti strumentali e delle società che rientrano nel bilancio consolidato 2016 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Sardegna secondo i criteri di rilevanza e significatività dettati dal principio 4/4 (elenco n. 2).

Gli elenchi sono stati approvati in via definitiva con la deliberazione n. 54/27 del 6.12.2017, che ha approvato il bilancio consolidato 2016.

L'Assessore della Programmazione riferisce che nel 2017 si è dato corso a diverse fasi previste nella citata deliberazione, fino all'approvazione del bilancio consolidato 2016, che hanno costituito una importante opportunità di analizzare in modo più incisivo il processo e verificare le soluzioni più adeguate allo scopo.

Pertanto, l'Assessore ritiene che gli indirizzi impartiti debbano essere, da un lato rafforzati, e dall'altro rimodulati secondo le criticità emerse del corso dell'anno al fine di adeguare le misure di intervento alla più efficiente funzionalità e alle modifiche normative frattanto intervenute.



L'Assessore rende noto che il principio 4/4 è stato integrato e modificato con DM 11 agosto 2017. Si rende quindi necessario l'aggiornamento degli elenchi sulla base dei nuovi criteri applicati nel 2018 per il bilancio consolidato riferito all'esercizio 2017.

L'elenco n. 1 deve essere definito secondo le indicazioni del principio 4/4 che prevede, oltre gli enti e organismi strumentali della capogruppo, ivi compresi fondazioni e consorzi, le società organizzate in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del suddetto gruppo.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Quindi rientrano nel perimetro del Gruppo amministrazione pubblica, le società controllate e partecipate dalla Regione.

Ancora più specificamente il principio definisce il suddetto perimetro qualificando il controllo esercitato dalla capogruppo.

Il controllo può essere esercitato attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria, ovvero in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, che consente di esercitare un'influenza dominante.

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione indipendentemente dalla quota di partecipazione della regione stessa.

In aderenza alle nuove disposizioni, l'elenco n. 2 deve ricomprendere gli enti e le società totalmente partecipati dalla regione, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Per il 2017 rimane immutato il criterio che prevede la soglia di rilevanza del 5%, rispetto alle dimensioni contabili del bilancio regionale, dei valori del totale dell'attivo, del patrimonio netto e del totale dei ricavi caratteristici, per l'inclusione nel bilancio consolidato delle società partecipate con quota non totalitaria.



Ciò premesso, l'Assessore, d'intesa con il Presidente, rammenta che con la deliberazione n. 45/11 del 27.9.2017 - Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione. Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, art. 24, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, art. 15 – è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, che costituisce la base per l'aggiornamento degli elenchi del perimetro e dei bilanci da consolidare.

Sulla base di quanto rappresentato è stato definito il perimetro Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Sardegna, costituito dagli organismi, enti e società riportate nell'allegato 1. Rispetto alla deliberazione n. 45/11 del 27.9.2017, sono state recepite le modifiche dell'assetto societario intervenute nell'arco del periodo, ossia la cessazione della società Nuova Valriso e l'incorporazione della società Sigma Invest nella società IGEA.

Al fine di redigere l'elenco n. 2 in modo definitivo occorrerà attendere l'approvazione dei rendiconti 2017 in modo da procedere al calcolo per determinare l'incidenza e compararla con la soglia di rilevanza e significatività.

Pertanto, l'elenco n. 2 deve essere considerato provvisorio e ricomprende i bilanci che inequivocabilmente rientreranno nel consolidato: Consiglio Regionale; Enti strumentali; società in house e società partecipate con quota totalitaria; enti partecipati titolari di affidamento diretto.

Inoltre, l'Assessore, in applicazione del criterio di significatività, ritiene opportuno inserire nell'elenco 2 anche la società Abbanoa Spa, sebbene sia incerta l'inclusione secondo i parametri previsti nel consolidato 2017.

Poiché il bilancio della società è stato incluso nel consolidato 2016 e rientrando con ogni probabilità anche in quello dell'esercizio 2018 secondo le nuove disposizioni, si creerebbe una discontinuità che inciderebbe sulla significatività delle informazioni contabili.

Per quanto riguarda le partecipazioni in enti partecipati con quota inferiore al 100%, beneficiarie di affidamenti diretti, l'Assessore, d'intesa con il Presidente, riferisce che occorre procedere ad una ulteriore verifica, da parte dei centri di responsabilità delle direzioni generali di riferimento cui compete il controllo, anche attraverso una ricognizione da intestare agli enti strumentali ed alle partecipate, per verificare la sussistenza di affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo.



L'elenco n. 2 definitivo per il bilancio consolidato 2017 sarà predisposto dalla Direzione generale dei Servizi finanziari e approvato dalla Giunta regionale contestualmente al bilancio consolidato. Quest'ultimo verrà quindi trasmesso al Consiglio regionale per la sua approvazione entro il termine stabilito dalla legge (30 settembre 2018).

Gli enti e le società sono quindi tenute a fornire tutti gli elementi conoscitivi contabili ed extracontabili nelle forme richieste dall'Assessorato di riferimento. Inoltre, sulla base delle proprie partecipazioni dovranno predisporre a loro volta il bilancio consolidato secondo i criteri del principio 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011.

Dopo aver esposto gli aspetti che riguardano la configurazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del gruppo consolidato, l'Assessore rappresenta le criticità riscontrate per la predisposizione del bilancio consolidato 2016, già approvato dalla Giunta e dal Consiglio regionale.

Dapprima, l'Assessore fa presente che l'Agenzia Forestas e la società ARST non hanno trasmesso i propri bilanci nei termini congrui al rispetto delle scadenze e che il bilancio consolidato è stato quindi redatto con i dati contabili del Consiglio regionale, dell'Agenzia ARPAS e della società Abbanoa.

Le maggiori difficoltà sono state riscontrate nel disallineamento dei valori contabili con il rendiconto regionale, dovute sia a differenti modalità di contabilizzazione, sia alla non completa riconciliazione delle partite reciproche.

L'Assessore fa presente che significative discordanze, se non giustificate in sede di riconciliazione, possono avere ripercussioni sulla veridicità del bilancio consolidato, oltretutto su quella dei bilanci stessi.

La riconciliazione dei debiti e dei crediti, infatti, è una attività prevista sia nell'ordinamento civilistico che dal D.Lgs. n. 118/2011, la cui documentazione è da allegare al rendiconto.

Tale attività è un utile strumento anche per completare il percorso di trasparenza dei conti avviato con il riaccertamento straordinario e proseguito con il riaccertamento ordinario di ciascun anno. Infatti, mentre sono di immediato allineamento le transazioni che riguardano i trasferimenti correnti, occorre maggiore incisività nelle azioni da porre in essere per i residui (debiti/crediti) che riguardano i finanziamenti di opere pubbliche.

I rilevanti importi dei crediti e dei debiti ancora sussistenti nei bilanci, non supportati da elementi informativi circostanziati sulla loro natura e sulla loro scadenza, costituiscono il segnale della



necessità di una più attenta programmazione e gestione secondo il principio della competenza finanziaria, in modo da poter correlare il dato finanziario con il dato economico patrimoniale della contabilità civilistica.

Pertanto, in riferimento ai suddetti aspetti inerenti la riconciliazione, l'Assessore, d'intesa con il Presidente, ritiene che sia indispensabile una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione dei centri di responsabilità degli Assessorati di riferimento, nonché da parte degli enti e società - anche attraverso i rispettivi collegi dei revisori ed i rappresentanti regionali negli organi di amministrazione - e delle relative strutture preposte al controllo degli atti contabili. A tal fine, l'Assessore sottolinea la necessità e l'importanza di una verifica sistematica reciproca, da parte del soggetto (cdr) che impegna/eroga le risorse e del soggetto (cdr) che le riceve, circa la corretta conciliazione contabile delle rispettive poste, da effettuare già in corso di gestione e da aggiornare tempestivamente in sede di riaccertamento ordinario. Ciò, sia per garantire l'ordinata tenuta dei conti - particolarmente rilevante anche per le operazioni effettuate in prossimità della chiusura di esercizio che vengono contabilizzate su esercizi diversi fra soggetto erogante e soggetto beneficiario - sia per non appesantire la fase del riaccertamento, evitando l'allungamento delle tempistiche di definizione del consuntivo.

Un'altra criticità è costituita dall'impianto del sistema informatico ancora in fase di perfezionamento per la contabilità economico patrimoniale. Allo stato attuale, il sistema non fornisce immediatamente le informazioni sulle partite reciproche da elidere, che devono essere ricostruite attraverso un percorso che risale al dato finanziario anziché al dato economico-patrimoniale, costituendo evidentemente una problema di efficienza.

Per superare le criticità sopra esposte, l'Assessore della Programmazione, d'intesa con l'Assessore competente in materia di società dell'informazione, ritiene indispensabile informatizzare tutte le fasi in cui il processo di consolidamento dei bilanci è articolato:

1. segnalazione fra gli enti del perimetro dell'avvenuto accertamento e impegno, o della registrazione dei ricavi e dei costi nel caso delle società;
2. riconciliazione dei crediti e dei debiti;
3. redazione del bilancio d'esercizio della regione e degli enti strumentali;
4. scritture di riclassificazione della contabilità civilistica dei bilanci delle società per uniformarle al principio 4/4;
5. rettifica dei crediti e dei debiti reciproci non equivalenti;



6. elisione delle partite infragruppo;
7. consolidamento.

A tal fine, il sistema contabile SIBAR-SIBEAR, deve essere completato con funzionalità che devono consentire:

- la comunicazione automatizzata fra fornitore-cliente dell'avvenuta registrazione contabile;
- l'acquisizione, la quadratura e la segnalazione delle motivazioni degli scostamenti per la riconciliazione, anche in fase di gestione nel corso dell'esercizio;
- la massima efficienza e puntualità nell'alimentazione dei dati, nell'estrapolazione e nella definizione della reportistica, senza necessità di ulteriori elaborazioni informatiche e con uniformità di linguaggio contabile con la contabilità economico patrimoniale;
- l'automatizzazione dei risultati del bilancio consolidato in seguito alle scritture di rettifica e di elisione per il consolidamento.

L'Assessore ritiene che, considerata l'evoluzione normativa, che prevede anche l'aggiornamento di una appendice operativa al principio 4/4, in corso di elaborazione da parte di ARCONET, sia necessario che anche l'attività di consolidamento dei dati contabili dell'esercizio 2017 costituisca una fase di acquisizione di nozioni e di metodiche contabili. L'ulteriore fase di studio e analisi consentirà di elaborare capitolati tecnici per la fornitura dei servizi informatici rispondenti in modo più incisivo alle regole contabili in evoluzione.

L'Assessore, infine, ricorda la necessità di aggiornare periodicamente e di completare la banca dati prevista dalla deliberazione n. 37/18 del 21.6.2016, comprensiva di tutti i soggetti del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Sardegna, anche in vista dell'entrata in vigore nel 2019 delle modifiche e integrazioni al principio 4/4 applicabili ai bilanci di esercizio 2018.

A tale scopo, oltre all'aggiornamento dei dati inerenti le società, occorre ampliare la suddetta banca dati con le informazioni contabili ed extracontabili degli enti ed agenzie regionali, comprese le fondazioni e i consorzi, nonché di tutte le altre entità facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica sulla base dei criteri sopra illustrati. La banca dati del "Gruppo della Pubblica Amministrazione della Regione Sardegna", di seguito identificata con l'acronimo BDGARS, è



detenuta dall'Assessorato degli Enti Locali, che provvede alla verifica della corretta alimentazione delle direzioni generali deputate alla gestione e controllo degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate

Le principali integrazioni sono costituite dai criteri che definiscono il perimetro dell'elenco 1 e la significatività e rilevanza dei bilanci da consolidare dell'elenco 2.

Infatti, a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento; pertanto nel 2019 il perimetro andrà aggiornato sulla base del suddetto nuovo criterio

Per quanto riguarda l'area di consolidamento, dal prossimo anno, con riferimento al rendiconto per l'esercizio 2018 la soglia di rilevanza sarà del 3% rapportata anche a uno solo dei tre suddetti parametri contabili, al fine di evitare l'esclusione dal consolidamento di numerose realtà.

Inoltre, per evitare l'esclusione di entità che singolarmente considerate sono non rilevanti, ma che cumulativamente rappresentano una informazione significativa, è previsto un ulteriore calcolo per determinarne l'esclusione.

Più specificamente saranno irrilevanti i bilanci che singolarmente considerati sono sotto la soglia del 3% e, allo stesso tempo, non superano cumulativamente il 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

È pertanto evidente la necessità:

1. nel 2018, per il consolidato 2017, di aggiornare ed acquisire tempestivamente le informazioni contabili della BDGARS per poter poi procedere alla verifica e alla definizione degli elenchi, senza la quale le tempistiche per l'approvazione degli atti contabili regionali subirebbero ritardi sanzionati rispetto alle scadenze di legge (art. 9 D.L. n. 113/2016);
2. nel 2019, per il consolidato 2018, di definire uno strumento informatico che consenta di effettuare in automatico il calcolo della rilevanza, sulla base dei dati presenti nella banca dati di cui sopra, e di effettuare il consolidamento dei bilanci rilevanti

Per consentire nel 2018 una prima stima della composizione dell'elenco n. 2 (perimetro di consolidamento dei bilanci di esercizio 2017), nelle more del suddetto aggiornamento la Direzione generale dei Servizi Finanziari provvederà ad acquisire dalla banca dati BDGARS il bilancio 2017 delle società; tale elenco sarà successivamente trasmesso agli enti e alle società stessi. La



medesima direzione dei Servizi Finanziari, nelle more dell'implementazione della suddetta banca dati, provvederà manualmente a raccogliere i bilanci di esercizio degli Enti ed Agenzie regionali.

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto esposto e proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con il Presidente, con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari

DELIBERA

- di approvare gli elenchi “Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna” e “Gruppo bilancio consolidato Regione Sardegna” come in allegato alla presente deliberazione;
- di stabilire che:
 - a) i soggetti inclusi nell'elenco 2 devono inviare la documentazione contabile per il bilancio consolidato e per la verifica dei crediti e dei debiti in sede di predisposizione del rendiconto annuale, nei termini e secondo gli schemi che saranno comunicati dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari. La documentazione deve evidenziare anche le transazioni avvenute nel corso del 2017 con tutti i soggetti dell'elenco 2, per poter consentire di procedere alle elisioni;
 - b) gli Assessorati devono comunicare alla direzione dei Servizi Finanziari, entro 20 giorni dalla presente deliberazione, l'elenco degli enti partecipati beneficiari di affidamenti diretti, al fine dell'inclusione nell'elenco 2 dei bilanci da consolidare, indicando il responso positivo o negativo nei termini e secondo gli schemi che saranno indicati dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari;
 - c) la Direzione generale dei Servizi Finanziari aggiorna l'elenco n. 2 sulla base delle risultanze dell'applicazione dei criteri di rilevanza e significatività del principio 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011;
 - d) le società e gli enti ricompresi negli elenchi 1 e 2 sono tenute a trasmettere le informazioni richieste dagli Assessorati regionali di riferimento e a osservare le disposizioni impartite dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari nei termini da quest'ultima disposti;
 - e) gli enti strumentali e le società dell'elenco 2 devono predisporre il proprio bilancio consolidato con le proprie società partecipate, secondo quanto regolamentato dal D.Lgs. n. 118/2011. In caso di



sussistenza di gruppi intermedi, gli enti e le società devono aggiornare la banca dati BDGARS anche con i propri bilanci consolidati;

- f) i componenti degli organi amministrativi delle società e degli enti nominati dalla Regione, attivano le procedure per la riconciliazione delle partite reciproche e l'allineamento dei valori dei rispettivi bilanci sia in corso d'anno che in sede di stesura del bilancio di esercizio, con il coinvolgimento delle rispettive competenti strutture nonché dei rispettivi collegi dei revisori per le verifiche ed asseverazioni di competenza;
- g) in sede di riaccertamento ordinario, ciascun soggetto giuridico deve dimostrare l'avvenuta riconciliazione con i saldi contabili della regione, nonché degli altri enti e società del proprio gruppo intermedio e con i bilanci dei soggetti di cui all'elenco 2, motivando adeguatamente le eventuali discordanze. L'operazione deve riguardare i crediti e i debiti, nonché i costi e i ricavi, in modo che le elisioni delle partite reciproche da effettuare per il consolidamento siano di importo corrispondente. In caso di disallineamento con il dato contabile della regione sarà considerato valido il dato del rendiconto regionale. Gli enti e le società recepiscono nei propri bilanci le risultanze delle informative sugli esiti della riconciliazione;
- h) la mancata verifica dei debiti e dei crediti non garantendo la veridicità e la correttezza del rendiconto e del bilancio d'esercizio, costituisce motivo di non approvazione dell'atto contabile dell'ente e della società. Gli uffici regionali preposti al controllo degli enti ed agenzie regionali, delle società in house e delle società partecipate devono verificare l'avvenuta riconciliazione quale elemento essenziale per l'approvazione del rendiconto. Nel caso di disallineamenti, gli esiti della verifica della corrispondenza delle partite reciproche devono essere adeguatamente documentati e motivati;
- i) i centri di responsabilità degli Assessorati sono tenuti a comunicare contestualmente all'atto di impegno, l'avvenuta operazione contabile agli enti e alle società beneficiarie, evitando di procrastinare l'adozione degli atti amministrativi a ridosso dei termini dell'esercizio;
- j) ai fini del consolidamento gli enti e le società devono provvedere alla riconciliazione anche con gli altri soggetti dell'elenco 2, fermo restando per gli enti l'obbligo di verifica dei crediti e dei debiti reciproci ai sensi della lett. J), comma 6, art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
- k) la Direzione generale dei Servizi Finanziari procede alla mappatura del processo di consolidamento, come descritto in premessa, e trasmette la propria relazione alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione completa delle informazioni utili



- all'implementazione del sistema informativo;
- l) il processo di implementazione deve prevedere le seguenti fasi e tempistiche:
1. predisposizione di reportistica funzionale alla riconciliazione e al consolidamento nell'anno 2019 con riferimento all'esercizio 2018;
 2. predisposizione del bilancio consolidato nell'anno 2019 con riferimento all'esercizio 2018, previa automazione del calcolo di rilevanza e relativa reportistica;
 3. interoperatività delle procedure di acquisizione e inserimento dei dati per la riconciliazione, nell'anno 2020 con riferimento all'esercizio 2019;
- m) la Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione predispone gli atti necessari all'acquisizione del servizio informativo secondo la disponibilità delle risorse assegnate;
- n) l'implementazione del sistema può avvenire in più fasi, ritenendo comunque prioritaria l'informatizzazione del processo di verifica dei crediti e dei debiti e delle modalità di comunicazione degli atti di accertamento e impegno, da concludersi per il riaccertamento ordinario del rendiconto 2018 e la gestione del bilancio 2019;
- di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di coordinare, con il supporto della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze e delle Direzioni generali competenti per materia, l'ulteriore censimento delle fondazioni e di tutti gli enti e società che per natura giuridica devono essere ricomprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Sardegna ai sensi del principio 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011. I soggetti individuati saranno ricompresi nella banca dati BDGARS, alimentata anche con i dati contabili aggiornati delle società e degli enti e agenzie regionali

In sede di proposta di assestamento di bilancio 2018 e di bilancio 2019 l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio prevede le risorse necessarie da assegnare per l'acquisizione dei servizi informatici, tenuto conto delle valutazioni e proposte dell'Assessorato competente in materia di società dell'informazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru